

TE/P20150000801

Roma, 16 febbraio 2015

Spett.le  
Autorità per l'energia elettrica il gas  
e il sistema idrico  
Direzione Mercati Elettricità e gas  
Piazza Cavour, 5  
20121 MILANO

**Oggetto: DCO 644/2014/R/eel- Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private**

Si trasmettono in allegato le osservazioni di Terna al documento di consultazione di cui in oggetto.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

  
Luigi de Francisci

All.:c.s.

Copia: AD TRI-DSC-SVR-AFC

**DCO 644/2014/R/eel- Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre reti private) - Orientamenti finali**

In linea generale, Terna condivide l'esigenza di completare il quadro definitorio in materia di reti elettriche e di definire una regolazione specifica dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento all'interno di tali configurazioni impiantistiche. Come ribadito in altre occasioni, tale intervento, infatti, consentirebbe di fare chiarezza in merito alla gestione delle configurazioni impiantistiche esistenti.

Tuttavia, si ritiene opportuno che, nel completamento del quadro definitorio delle reti private e della loro regolazione, l'Autorità consideri i seguenti aspetti:

- la necessità di temperare le esigenze di regolamentazione con quelle di semplicità e di contenimento dell'impatto di tali modifiche regolatorie sui diversi soggetti coinvolti. In particolare, stante l'esigenza esplicitata nel documento di equiparare, per quanto possibile, i gestori dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC) alle imprese di distribuzione, si ritiene tuttavia necessario definirne la relativa regolazione alla luce delle loro peculiarità e delle competenze maturate nel corso degli anni dai diversi soggetti coinvolti nella gestione di tali configurazioni impiantistiche. A tal fine, si ritiene opportuno mantenere i flussi informativi esistenti e sfruttare le competenze già sviluppate dalle imprese distributrici sia ai fini della regolazione delle partite economiche inerenti il servizio di trasmissione sia ai fini della definizione delle partite fisiche inerenti il servizio di dispacciamento. Tale soluzione consentirebbe, da un lato, di ridurre l'onere amministrativo per i gestori dei SDC nell'ambito delle attività di *settlement* e dall'altro, di contenere il numero di controparti con cui Terna dovrebbe interfacciarsi ai fini della regolazione del servizio di trasmissione e ai fini della definizione delle partite fisiche soggette ai corrispettivi di dispacciamento, garantendo al contempo la terzietà nella rilevazione delle relative misure. In aggiunta, tale soluzione avrebbe il vantaggio di essere maggiormente allineata con la prassi vigente e consentirebbe quindi una più rapida implementazione del nuovo quadro regolatorio limitando anche il rischio di errori specialmente nello svolgimento dell'attività di aggregazione delle misure da parte di soggetti nuovi;
- l'esigenza di definire le condizioni alle quali le singole unità di produzione e consumo connesse nei SDC fruiscono del servizio di dispacciamento sulla base degli strumenti attualmente a disposizione di Terna per il controllo e la gestione delle reti elettriche insistenti nel perimetro dei SDC. Al riguardo si precisa che, nella generalità dei casi,

Terna non ha alcuna visibilità dello stato dei singoli elementi della rete privata (ad esempio sullo stato di apertura degli interruttori) né è in grado di controllare i singoli elementi e pertanto i flussi di energia elettrica che vi transitano, ciò vale anche per le reti in alta tensione. E' il gestore del SDC che, analogamente a quanto avviene sulla rete di distribuzione, è responsabile dell'esercizio in sicurezza della sua rete e conseguentemente dei flussi che transitano sulla stessa. L'attuale intervento di Terna all'interno delle reti private è limitato al dispacciamento delle unità di produzione rilevanti e, generalmente con riferimento alla quota parte di energia immessa nella rete pubblica, considerato che, in molti casi, una parte della potenza di tali unità è asservita al consumo degli utenti industriali a cui è funzionalmente collegata. Al riguardo si ricorda, infatti, che tali configurazioni impiantistiche sono nate principalmente al fine di integrare delle unità di produzione nel processo produttivo industriale garantendo allo stesso una fornitura di energia elettrica il più possibile stabile e indipendente dalla rete pubblica.

Tenuto conto di quanto sopra può ritenersi condivisibile quanto proposto nel DCO, ovvero la definizione dei programmi di immissione e prelievo nei punti interni al SDC, fermo restando l'applicazione dei medesimi criteri di aggregazione previsti per i punti di immissione/prelievo connessi sulle reti pubbliche, come meglio chiarito nel prosieguo (vedi risposta allo spunto S.27).

- la necessità di individuare criteri che consentano una classificazione univoca e stabile nel tempo delle infrastrutture facenti parte di una rete privata. Al riguardo, desta qualche perplessità la previsione secondo la quale la qualificazione di una rete come rete pubblica discenderebbe dall'utilizzo, da parte di un gestore concessionario, della rete stessa. Tale previsione comporterebbe la definizione di un perimetro delle reti pubbliche in continua evoluzione in funzione dell'utilizzo, da parte del concessionario, anche di soli tratti o porzioni di linee/reti private. Si ritiene che l'obbligo di messa a disposizione in capo ai gestori di SDC risponda alla finalità di consentire al gestore concessionario, che intenda avvalersene, di utilizzare la rete privata senza che per questo diventi pubblica. Tale soluzione, oltre ad essere di più semplice implementazione, garantirebbe stabilità e univocità nella classificazione delle reti e sarebbe maggiormente coerente con quanto previsto all'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 che si limita a prevedere che, in caso di messa a disposizione delle infrastrutture a favore del concessionario, venga stipulata una convenzione al fine di definire le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso. Diversamente, la soluzione proposta dal documento di consultazione comporterebbe che uno stesso tratto di rete, in virtù della presenza sia di utenti pubblici sia di utenti privati, potrebbe essere classificato sia nella categoria delle reti private sia nella categoria delle reti pubbliche con conseguenti difficoltà anche nella definizione dei criteri di allocazione dei relativi costi di investimento

oltre che nella gestione dei potenziali cambiamenti nella responsabilità ai fini del servizio di misura;

- l'esigenza di definire una regolazione il più possibile indifferenziata per ciascuna configurazione impiantistica evitando di distinguere il trattamento tra i diversi utenti connessi a tale configurazione impiantistica (es. utenti virtualmente connessi alla rete pubblica, utenti della rete privata). Con riferimento alla categoria degli utenti virtualmente connessi alla rete pubblica, si ritiene che la stessa comporti l'assunzione da parte del gestore della rete pubblica di responsabilità relative ad aspetti non soggetti al suo controllo, oltre che delle difficoltà gestionali che possono complicare le modalità di esercizio, di scambio delle informazioni nonché di fatturazione dei corrispettivi. Va, infatti, chiarito che l'utente connesso virtualmente ad una rete pubblica per il tramite di una rete privata non può essere equiparato a tutti i fini ad un utente della rete pubblica, ad esempio con riferimento alla qualità del servizio, atteso che il gestore concessionario non ha alcuna visibilità, né possibilità di intervento o di controllo della rete privata. A tutti gli utenti connessi fisicamente alla rete privata andrebbe garantito il diritto di libero accesso al sistema elettrico attraverso l'individuazione di meccanismi che consentano loro di cambiare fornitore di energia elettrica. Al contrario, qualora un gestore di una rete pubblica fosse tenuto a garantire ad un utente pubblico virtuale connesso fisicamente ad una rete privata tutti i diritti di un utente connesso fisicamente alla rete pubblica, sarebbe particolarmente complicato individuare dei criteri chiari e univoci per l'attribuzione delle relative responsabilità che difficilmente potrebbero trovare soluzione attraverso la convenzione tipo prevista nel DCO con conseguenti rischi di contenzioso;
- la necessità di coordinare la definizione del quadro regolatorio delle reti private con i criteri di fissazione delle tariffe di trasmissione e dispacciamento al fine di sterilizzare tutti gli impatti, anche di natura finanziaria, che tale regolazione potrebbe avere sul gettito tariffario di Terna. In altri termini, occorrerebbe tenere in considerazione l'impatto che i criteri di individuazione delle diverse configurazioni impiantistiche e conseguentemente la loro regolazione hanno sull'energia/potenza soggetta ai corrispettivi tariffari;
- l'esigenza di disporre di un congruo periodo di tempo per consentire a tutti i soggetti coinvolti di implementare la nuova regolazione delle reti private soprattutto con riferimento alle attività di mappatura di tutti i punti di connessione interni alle reti private. In particolare, ove il provvedimento finale dovesse essere definito a breve e sempre che trovino accoglimento le osservazioni di Terna in merito all'esigenza, sopra esplicitata, di semplificare la regolazione dei SDC sfruttando al meglio i flussi informativi esistenti e le competenze delle imprese distributrici in merito alla regolazione dei corrispettivi di trasmissione e alla definizione delle partite fisiche inerenti il servizio di dispacciamento,

si ritiene congrua la data del 1 gennaio 2016 per la predisposizione degli strumenti necessari alla gestione delle RIU e degli altri SDC; mentre andrebbe previsto un successivo periodo transitorio durante il quale mappare nei sistemi Terna le anagrafiche delle reti private esistenti e quindi adattare progressivamente alla nuova regolazione la gestione di tali reti.

Infine, si segnala che il documento di consultazione per molti aspetti si limita ad effettuare un mero rinvio generale alla regolazione vigente per le reti pubbliche; al fine di evitare possibili problemi interpretativi, sarebbe auspicabile definire in maniera puntuale, nell'ambito del provvedimento finale, i compiti e le responsabilità poste in capo ai diversi soggetti impattati dalla gestione dei SDC.

Di seguito, si riportano alcune osservazioni puntuali agli spunti di consultazione di interesse per Terna. Al riguardo si segnala che, per poter valutare compiutamente la proposta posta in consultazione, sarebbe opportuno conoscere anche gli orientamenti dell'Autorità in merito alle due convenzioni-tipo che dovrebbero regolare i rapporti tra il gestore della rete privata e il gestore della rete pubblica rispettivamente nel caso di esercizio, da parte di un utente di un sistema di distribuzione chiuso, del diritto di libero accesso al sistema elettrico e nel caso di messa a disposizione delle infrastrutture a favore del gestore della rete pubblica. Al riguardo si rappresenta l'esigenza di definire una convenzione tipo che chiarisca le modalità di coordinamento tra il gestore della rete pubblica e il gestore della rete privata ai fini dell'esercizio del libero accesso e dell'obbligo di messa a disposizione. In ogni caso, si rappresenta sin d'ora che gli eventuali canoni e in generale i costi sostenuti da Terna in esito a tali convenzioni dovranno essere oggetto di riconoscimento tariffario, essendo tali costi dovuti ad attività di pubblico servizio.

*S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?*

Come già rappresentato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene auspicabile una regolazione dei SDC che lasci invariati, rispetto alla gestione corrente, i rapporti attualmente in essere tra Terna e le imprese distributrici ai fini della regolazione del servizio di trasmissione e dispacciamento. In particolare:

- con riferimento alla definizione delle partite fisiche di dispacciamento dei punti di connessione interni al SDC, si dovrebbero porre in capo al distributore territorialmente competente gli stessi obblighi informativi previsti dal TIS per le imprese distributrici di riferimento o sottese, a seconda che il SDC sia localizzato (interamente o in quota parte) nell'ambito di competenza territoriale di un distributore di riferimento o sotteso

come definito dal TIS, con riferimento ai punti interni del SDC ricadenti nel proprio ambito territoriale;

- riguardo il servizio di trasmissione, nel caso di SDC connessi alla RTN, dovrebbe essere l'impresa distributrice competente per area territoriale (nel cui ambito territoriale si trova il punto di interconnessione del SDC alla RTN e/o i punti di immissione in AT), a regolare con Terna il corrispettivo CTR anche in funzione dell'energia prelevata nel punto di interconnessione tra la RTN e il SDC e dell'energia immessa nei punti di connessione in alta tensione interni al SDC. Al riguardo, oltre a richiamare quanto evidenziato in premessa in merito a tale proposta, si evidenzia che la soluzione prospettata nel documento di consultazione, invece, comporterebbe per Terna la necessità di interfacciarsi, ai fini della raccolta del corrispettivo CTR, con una pluralità di nuovi soggetti, con conseguente aumento del rischio di controparte per Terna.

*S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?*

Oltre a richiamare le considerazioni sopra riportate, si evidenzia che, con riferimento all'obbligo di garantire il diritto di libero accesso agli utenti già connessi ad un SDC esistente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, sembrerebbe che tale diritto sia circoscritto al riconoscimento della possibilità per l'utente di scegliere liberamente il proprio fornitore e non anche, come proposto nel documento di consultazione, alla facoltà di accedere a tutti i diritti degli utenti fisicamente connessi alla rete pubblica.

Al fine di garantire ad utente connesso fisicamente ad un SDC tutti i diritti degli utenti pubblici, infatti, potrebbe essere necessario modificare la connessione di rete con conseguenti investimenti e inefficienze per il sistema elettrico. Ad esempio, qualora il titolare di un impianto di produzione da fonti rinnovabili volesse avvalersi di tale diritto di libero accesso nella definizione "allargata" prefigurata dal DCO, Terna si troverebbe costretta, al fine di garantirgli gli standard di qualità della rete pubblica, a modificare la connessione di tale impianto definendo una nuova soluzione di connessione sulla rete pubblica i cui costi, in virtù delle regole attualmente vigenti in materia, verrebbero in gran parte socializzati.

Tale ricostruzione sembra anche supportata dal fatto che la direttiva 72/2009/CE, nel definire i SDC, prevede che qualora il gestore del SDC sia esentato dal requisito di cui all'articolo 32.1 della medesima direttiva (approvazione delle tariffe da parte delle autorità di regolazione), le tariffe applicate dal gestore o le metodologie di calcolo delle stesse possano essere rivedute e approvate dalle autorità di regolazione nazionali su richiesta di un utente del SDC. Da tale previsione, si evince quindi che un utente del SDC, qualora lo

richieda, è comunque tutelato dall'eventuale applicazione di tariffe non eque richiedendo l'intervento dell'autorità di regolazione nazionale pur non essendo equiparato ad un utente della rete pubblica.

*S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?*

Al riguardo si precisa che gli impianti di utenza per la connessione condivisi da diversi utenti non rientrano nell'ambito delle reti oggetto della presente consultazione. Tali ipotesi sono infatti disciplinate dall'articolo 20.9 del TICA, in base al quale il servizio di connessione è comunque erogato in AT, e dalle relative prescrizioni contenute nel Codice di Rete.

*S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene che dall'obbligo di messa a disposizione debba derivare l'obbligo per il gestore di un SDC di attivare delle forme di coordinamento analoghe a quelle previste per i gestori di reti pubbliche le cui modalità e tempistiche andrebbero parimenti definite dettagliatamente. Tale proposta sarebbe maggiormente in linea con la tesi della stessa Autorità secondo la quale il gestore di un SDC sarebbe assimilabile ad un gestore di una rete di distribuzione.

*S9. Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?*

Si ritiene necessario chiarire che la definizione di connessione diretta e indiretta, così come riportata nel documento, è la definizione valida ai fini del servizio di connessione e non anche ai fini della qualità del servizio di trasmissione per la quale, come noto, continuano a valere i principi definiti nell'allegato A.54 al Codice di rete.

*S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?*

Fermo restando quanto evidenziato nelle premesse e le perplessità manifestate circa l'esigenza di assicurare agli utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata gli stessi diritti degli utenti connessi fisicamente alla rete pubblica, per esigenze di semplicità ed efficienza, si ritiene opportuno limitare per quanto possibile la differenziazione della relativa regolazione rispetto a quella applicabile agli utenti del SDC. In particolare, si ritiene opportuno, come meglio esplicitato in risposta allo spunto S22, porre in capo ad soggetto terzo (Terna/l'impresa distributrice) il compito di rilevare e aggregare le misure dei punti interni indipendentemente dalla loro attinenza alle utenze della rete pubblica o alle utenze della rete privata.

*S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?*

Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, al fine di temperare le esigenze di salvaguardia dei benefici riconosciuti ad alcune configurazioni impiantistiche con quelle di limitazione dell'effetto redistributivo dei costi correlati all'utilizzo delle reti e degli oneri generali di sistema.

In merito alla possibilità prevista nel documento che in futuro, con l'accordo dell'impresa distributrice locale e l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, si realizzino nuovi SDC, si ritiene necessario prevedere una regolazione che sterilizzi gli eventuali impatti sul gettito tariffario di Terna.

Infine, come già in parte evidenziato in risposta allo spunto di consultazione S5, non si condivide la previsione secondo la quale una nuova unità di produzione che non rispetti il requisito di cui alla lettera c del paragrafo II.5 del documento di consultazione verrebbe equiparata totalmente, a valle dell'assenso del gestore pubblico, ad un'utenza della rete pubblica.

*S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?*

Vedi spunto di consultazione S11

*S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?*

Si evidenzia l'esigenza di rendere disponibile, almeno ai gestori della rete pubblica a cui tali SDC sono connessi, informazioni di dettaglio (quali, ad esempio, i riferimenti anagrafici e tecnici, gli schemi unifilari, l'ubicazione, la copertura territoriale, le connessioni alla rete pubblica) che consentano di individuare meglio le relative reti. Al riguardo, si segnala che l'attuale elenco delle RIU allegato alla deliberazione ARG/elt 52/10 si limita a fornire solo indicazioni generiche in merito al gestore della RIU e al comune in cui la stessa è localizzata.

*S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?*

Si condivide l'opportunità di fissare un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di qualificazione della propria rete come RIU. Tale proposta, infatti, consentirebbe di avere un quadro certo inerente le configurazioni impiantistiche esistenti riconducibili alla tipologia di RIU riducendo l'incertezza relativa all'ammontare di energia da assoggettare alle tariffe di trasporto.



*S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?*

Con riferimento alla connessione di utenze del SDC, si condividono le proposte contenute nel documento di consultazione in merito all'obbligo per il gestore del SDC di garantire l'accesso non discriminatorio, l'applicazione dell'iter procedurale previsto dal TICA/TIC e il rispetto delle medesime regole tecniche di connessione previste per gli impianti che si connettono alle reti pubbliche. Ciò vale con particolare riferimento ai requisiti tecnici previsti per gli impianti di generazione dal Codice di rete e dai documenti allegati allo stesso (ad es. A.70, A.72); in caso contrario si avrebbero impianti connessi al sistema elettrico non conformi alle regole tecniche definite al fine di garantire la sicurezza del sistema.

In aggiunta, anche nel caso di connessioni interne al SDC sarebbe necessario prevedere delle modalità di coordinamento con il gestore della rete pubblica al fine di valutare l'impatto di tali connessioni sulla gestione della rete pubblica, anche se ciò non comporta una modifica della connessione del SDC alla rete pubblica, nonché sarebbe auspicabile che l'Autorità chiarisca le modalità economiche e procedurali per la realizzazione degli eventuali interventi di sviluppo della RTN che ne derivano. A tal fine sarebbe auspicabile la sottoscrizione di un regolamento di esercizio tra il gestore del SDC e Terna da aggiornare in caso di modifiche.

Con riferimento alla messa a disposizione delle infrastrutture della rete privata da parte del gestore della rete pubblica, si ritiene necessario definire le relative modalità di coordinamento tra i gestori di tali reti in analogia alle prescrizioni già definite per il coordinamento tra i gestori della rete pubblica.

Infine, in relazione all'applicazione dell'art 30 del TICA alle ipotesi di condivisione dell'impianto di rete tra il gestore del SDC e altri richiedenti la connessione, si segnala che il Codice di rete prevede che in caso in cui l'impianto di rete sia funzionale a più soggetti, Terna, in caso di mancato accordo tra gli stessi, si faccia carico della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di connessione.

*S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?*

Con riferimento alle proposte di regolazione del servizio di misura, in generale, si segnalano i seguenti aspetti:

- la necessità di garantire la terzietà del soggetto responsabile del servizio di misura rispetto al soggetto titolare delle utenze oggetto di misurazione in analogia a quanto previsto per la regolazione del servizio di misura sulle reti pubbliche ai fini della determinazione delle partite fisiche di dispacciamento. Nei SDC, si potrebbe infatti verificare il caso in cui il gestore del SDC sia anche titolare degli impianti di

produzione e/o di punti di prelievo connessi all'interno della rete privata e pertanto, qualora si attribuisse al gestore del SDC il compito di rilevare le misure, tale soggetto si troverebbe a pagare i corrispettivi di dispacciamento, incluso lo sbilanciamento, sulla base di misure dallo stesso comunicate;

- l'esigenza di allineare il regime delle responsabilità del servizio di misura all'interno dei SDC a quanto previsto dalla regolazione del medesimo servizio sulle reti pubbliche e alle sue probabili evoluzioni previste all'interno del DCO 5/2015. Tale DCO propone, infatti, di attribuire a Terna la responsabilità della tele lettura dei misuratori già installati (su rete AT o MT) e afferenti l'intera rete rilevante, in modo da responsabilizzare un unico soggetto sulle misure del perimetro della rete di trasmissione nazionale.

Alla luce di tali considerazioni, si propone di porre in capo a Terna la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata in tutti i casi in cui i SDC risultino connessi alla rete pubblica in AT o in AAT in almeno un punto. Tale proposta consentirebbe di porre in capo ad un unico soggetto, Terna, la rilevazione dell'energia soggetta a CTR, anche nei casi in cui il SDC è connesso alla RTN attraverso sbarre o porzioni di rete di terzi (imprese distributrici).

Per il corretto svolgimento delle altre attività rientranti nell'ambito delle responsabilità di Terna quali la previsione del fabbisogno, il controllo in tempo reale, la redazione dei bilanci di energia della rete rilevante ed il relativo monitoraggio delle perdite, con riferimento ai SDC connessi alla rete pubblica in AT o in AAT in almeno un punto, sarebbe opportuno:

- porre in capo a Terna anche la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete dalle Unità di Produzione connesse all'interno di tali SDC;
- consentire a Terna di rilevare anche le misure delle Unità di Produzione con potenza installata di valore uguale o superiore a 3 MW, anche se in MT, connesse all'interno di tali SDC.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione tra i SDC e la rete pubblica, si ritiene opportuno applicare già quanto previsto dal TIME per i punti di interconnessioni tra reti pubbliche e quindi attribuire tale responsabilità in capo al distributore territorialmente competente.

Coerentemente con quanto sopra descritto si ritiene opportuno che l'attività di aggregazione delle misure svolta dalle imprese distributrici (e dal SII) includa anche i punti

interni ai SDC, e in particolare che le misure afferenti i punti del SDC siano ricomprese negli aggregati per contratto di dispacciamento relativi all'ambito territoriale dell'impresa distributrice competente.

Tale soluzione consentirebbe:

- di avvalersi dell'esperienza maturata dalle imprese distributrici, nonché dei processi e sistemi già predisposti ed in uso ai fini dell'aggregazione delle misure, con conseguenti tempi di attuazione più celeri rispetto ad una eventuale presa in carico dell'attività da parte del gestore del SDC;
- di contenere la numerosità delle controparti e dei flussi informativi previsti dal TIS.

*S23. In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

Nell'ipotesi proposta allo spunto di consultazione S3 verrebbe meno per Terna il presupposto dell'applicazione dell'articolo 16 del TIT ai gestori dei SDC. In caso contrario, necessariamente dovrebbe essere prevista una garanzia a copertura del relativo rischio di insolvenza della controparte. A tal fine, quale forma di garanzia, si ritiene ammissibile unicamente la fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito in possesso di determinati requisiti. Tale fideiussione rappresenta, infatti, l'unico strumento affidabile a tutela del rischio di credito di Terna.

Non è infine chiara la previsione secondo la quale non si applica quanto previsto dall'articolo 18 del TIT (pag. 42 del DCO, par. II.9.4.A) per i punti indiretti di interconnessione afferenti unità di produzione i cui prelievi dalla rete privata siano ad esclusivo utilizzo dei servizi ausiliari, considerato che tale articolo fa riferimento ai corrispettivi per i prelievi di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e RTN.

*S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perchè?*

Fermo restando quanto evidenziato in premessa, ed in particolare quanto segnalato in merito alla responsabilità del gestore dei SDC dell'esercizio in sicurezza della sua rete e conseguentemente dei flussi che transitano sulla stessa, si evidenziano i seguenti aspetti:

- l'utente del dispacciamento titolare delle utenze del SDC è responsabile della programmazione delle immissioni e/o dei prelievi e conseguentemente della regolazione – con Terna – dei corrispettivi di dispacciamento e degli sbilanciamenti.

- analogamente a quanto avviene per i punti connessi alle reti pubbliche anche per i punti connessi al SDC la programmazione sarà effettuata dall'utente del dispacciamento:
  - puntualmente per le unità di produzione rilevanti,
  - includendo le unità di produzione non rilevanti del SDC negli aggregati zonali di riferimento dell'utente del dispacciamento,
  - includendo i punti di prelievo del SDC negli aggregati zonali di riferimento (Unità di consumo) dell'utente del dispacciamento.

In merito all'applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali all'energia elettrica immessa e prelevata dagli utenti del SDC, si evidenzia la possibilità che il gestore del SDC definisca i livelli di tensione di connessione alla rete del SDC delle Unità di Produzione e delle Utenze di Prelievo in modo da massimizzare la rivalutazione a copertura delle perdite (ad esempio considerando connessi in MT o BT impianti interni al SDC connesso in AT o in AAT alla rete pubblica). Si ritiene necessaria la definizione di criteri guida a cui il gestore del SDC debba attenersi nell'individuare il corretto livello di tensione a cui le unità di produzione e consumo sono connesse alla rete del SDC.

*S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?*

Fermo restando le considerazioni sopra riportate, con riferimento alle utenze della rete pubblica connesse fisicamente alla rete privata, non si ritiene corretto attribuire l'intera responsabilità in materia di qualità del servizio in capo al gestore della rete pubblica che ha connesso virtualmente tali utenze. Ci sono, infatti, degli aspetti della qualità, afferenti ad esempio alla tensione, che dipendono dalle caratteristiche della rete elettrica a cui fisicamente è connesso l'utente e sui quali il gestore della rete pubblica non può intervenire. Pertanto, nella definizione del provvedimento finale, sarebbe opportuno individuare in maniera chiara le responsabilità attribuendole in funzione della rete su cui ha avuto origine il disservizio. Inoltre le responsabilità dell'impresa distributrice competente e, per quanto applicabile, la compartecipazione di Terna, in relazione alla qualità del servizio dovrebbero essere sempre limitate al punto di interconnessione tra la rete privata del SDC e la rete pubblica.

Si ricorda inoltre che, ai fini della qualità del servizio di trasmissione, le utenze sono considerate direttamente o indirettamente connesse alla RTN secondo il criterio dettato nell'Allegato A.54 del Codice di Rete (paragrafo 5.4, "Tipologia di utente")

*S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?*

Si ravvisa l'esigenza di conoscere il prima possibile e comunque prima della entrata in vigore della regolazione delle reti private, gli orientamenti dell'Autorità in merito al contenuto delle convenzioni tipo richiamate nel documento di consultazione.

*S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?*

In merito agli eventuali conguagli delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 99/09 e la data di entrata in vigore della nuova regolazione, si segnala la necessità di applicare quanto previsto dall'articolo 7 comma 3 del D.M 10 dicembre 2010 e, in particolare, l'esigenza di consentire direttamente alle imprese distributrici di recuperare gli eventuali oneri connessi a tali conguagli.